

Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'26 agosto 1998¹ sui siti contaminati come segue:

Art. 9 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Ai fini della protezione delle acque sotterranee, un sito inquinato deve essere sorvegliato, fatto salvo il capoverso 1^{bis}, se:

- a. nell'eluito del materiale del sito si supera uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 1;
- b. per le acque sotterranee nel settore di protezione delle acque A₀ : nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore al 10 per cento di uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 1; oppure.
- c. per le acque sotterranee al di fuori del settore di protezione delle acque A₀ : nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore al 40 per cento di uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 1.

^{1bis} Se dopo una sorveglianza pluriennale, a seguito dell'andamento delle concentrazioni di sostanze nocive e delle caratteristiche del sito, una necessità del risanamento di cui al capoverso 2 risulta poco probabile, un sito non deve più essere sorvegliato.

Art. 10 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 1^{bis}

¹ Ai fini della protezione delle acque superficiali, un sito inquinato deve essere sorvegliato, fatto salvo il capoverso 1^{bis}, se:

^{1bis} Se dopo una sorveglianza pluriennale, a seguito dell'andamento delle concentrazioni di sostanze nocive e delle caratteristiche del sito, una necessità del risanamento di cui al capoverso 2 risulta poco probabile, un sito non deve più essere sorvegliato.

¹ RS 814.680

Art. 13 cpv. 1

¹ Se un sito inquinato deve essere sorvegliato, l'autorità esige l'elaborazione di un piano di sorveglianza e l'adozione di provvedimenti che permettano di accertare un pericolo concreto di effetti nocivi o molesti prima che tale pericolo si realizzi. I provvedimenti di sorveglianza devono essere applicati fino a che non sussiste più la necessità della sorveglianza giusta gli articoli 9-12.

II

Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2012.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, ..

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 9 e 10)

Valori di concentrazione ai fini della valutazione degli effetti dei siti inquinati sulle acque

Cpv. 1

¹ Per valutare gli effetti dei siti inquinati sulle acque fanno testo i valori di concentrazione riportati nelle tabelle seguenti. Se per sostanze suscettibili di inquinare le acque e che hanno inquinato un sito non sono stati fissati valori di concentrazione, l'autorità li stabilisce per il singolo caso conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque, con l'approvazione dell'UFAM.

Allegato 3
(art. 12 cpv. 1)

Valori di concentrazione per valutare la necessità di risanamento di suoli

Introduzione

Per valutare la necessità di risanamento di suoli fanno testo i valori di concentrazione riportati nelle tabelle seguenti. Se per sostanze suscettibili di inquinare le acque e che hanno inquinato un sito non sono fissati valori di concentrazione, l'autorità li stabilisce per il singolo caso conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente, con l'approvazione dell'UFAM.